

Oggetto: Determinazione indennità mensile speciale da corrispondere al personale del ruolo unico regionale da assegnare all'Ufficio Speciale con compiti di informazione e collegamento con sede in Bruxelles – L.R. 12 agosto 1997, n. 22.

L'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione riferisce che essendosi conclusa la selezione per l'individuazione del personale del ruolo unico regionale da assegnare all'Ufficio speciale con compiti di informazione e collegamento, con sede in Bruxelles, occorre procedere all'attivazione dell'Ufficio medesimo.

Al riguardo lo stesso Assessore, nel ricordare che la deliberazione della Giunta in data 7 agosto 1998 (37/138), in conformità a quanto previsto dalla L.R. 12 agosto 1997 n. 22, prevede che ai dipendenti regionali assegnati all'Ufficio in argomento debba essere corrisposta un'indennità mensile speciale ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso le sedi consolari, riferisce che è necessario procedere alla determinazione delle peculiarità di detto trattamento economico.

Ciò posto, lo stesso Assessore informa che, a seguito di quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri in data 5.1.1999, in riferimento ad apposito quesito formulato dal Servizio del Personale, le indennità da corrispondere al personale di cui trattasi, fermo restando il trattamento economico in atto, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale, sono le seguenti:

- a) indennità di servizio (art. 171 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, come modificato dal Decreto L.vo 27 febbraio 1998, n. 62), per dodici mensilità;
 - b) assegno per oneri di rappresentanza (art. 171/bis D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, come modificato dal Decreto L.vo 27 febbraio 1998, n. 62), previsto per il personale direttivo pari all'8% dell'indennità di servizio in caso dell'8° qualifica;
 - c) aumenti per situazioni di famiglia (art. 173 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, come modificato dal Decreto L.vo 27 febbraio 1998, n. 62);
 - d) indennità di prima sistemazione pari ad 1/7 dell'indennità di servizio percepita annualmente (art. 175 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, come modificato dal Decreto L.vo 27 febbraio 1998, n. 62);
 - e) contributo spese per abitazione (art. 178 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, come modificato dal Decreto L.vo 27 febbraio 1998, n. 62);
 - f) spese di viaggio per congedo o ferie (art. 181 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, come modificato dal Decreto L.vo 27 febbraio 1998, n. 62).
- Per quanto riguarda il prelievo fiscale occorre far riferimento a quanto previsto dalla legge 314/97 (art. 3).



Regione Autonoma della Sardegna

Il medesimo Assessore, pertanto propone che il trattamento economico dei dipendenti regionali da assegnare all'Ufficio Speciale con sede in Bruxelles sia determinato secondo le indicazioni di cui sopra.

Riferisce inoltre che in ordine alla corresponsione di eventuali altre indennità non individuate nella presente deliberazione si farà riferimento a quanto previsto dal sopraccitato Decreto Legislativo del 27.2.1998 n. 62 per il personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso le sedi consolari.

Lo stesso Assessore precisa infine che l'indennità di prima sistemazione deve essere corrisposta all'atto di assegnazione del personale di cui trattasi all'Ufficio Speciale con sede in Bruxelles.

La spesa farà carico sul capitolo 02054-01 del Bilancio regionale 1999.

La Giunta Regionale

SENTITA la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

VISTA la L.R. 12 agosto 1997, n. 22.

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 come modificato dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

DELIBERA

in conformità, dando mandato all'Assessore degli Affari Generali di predisporre apposito decreto con l'indicazione degli importi da corrispondere al personale da assegnare all'Ufficio Speciale, avuto riguardo alle indennità di cui in premessa.

Il Coordinatore Generale

Pierluigi Leo

Il Presidente

Federico Palomba